



**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE**

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Associazione Promozione Sociale APS – Ente Terzo Settore ETS
Sede Locale di FORENZA (Pz)

STATUTO

Art. 1 Denominazione

- 1.) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117 del 03.07.2017 (*Codice del Terzo Settore*, di seguito CTS) e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) - Sede Locale di Forenza, dell'“Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età”, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – ETS – Rete Associativa.
- 2.) L'Associazione assume, pertanto, la denominazione di “*Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età – APS – ETS, Sede Locale di FORENZA*” ed ha *Sede Legale in Via Roma n. 7*, c. a. p. 85023.
- 3.) La spendita della denominazione di APS e ETS sarà conseguente all'avvenuta iscrizione al RUNTS.
- 4.) La durata dell'Associazione non ha limiti temporali definiti.
- 5.) Qualora nel corso della vita associativa si rendesse necessario trasferire la sede legale, all'interno dello stesso Comune, è nelle competenze del Consiglio Direttivo deliberarne il trasferimento senza che tale variazione comporti modifiche statutarie.

Art. 2 Riconoscimento

- La Sede Locale di Forenza avendo ottenuto, in data 04/03/2020, il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla, il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo piena autonomia culturale, amministrativa, organizzativa, gestionale, fiscale ed economico-finanziaria; può inoltre avere personalità giuridica ai sensi del CTS.

Art. 3 Finalità - Attività

- 1.) La Sede Locale di Forenza *persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, ai sensi dell'art. 21 del CTS, enunciate nell'articolo 2 dello Statuto Nazionale:
 - educare
 - formare
 - informare
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo



- promuovere la ricerca
 - aprirsi al sociale e al territorio
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una *“Accademia di Umanità”* che evidenzi *“l’Essere oltre che il Sapere”* e che persegua la solidarietà intergenerazionale
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori, e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra culture generazionali diverse.
- 2.) L’Associazione nel perseguire le finalità enunciate al precedente comma esercita la propria azione *attraverso la promozione e lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale* di cui ai punti f), i), e l) dell’art. 5 del CTS, *a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, nello specifico:
- valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42, del 22/01/2004 e successive modificazioni
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione, di conseguenza, promuove azioni concrete nel campo dei saperi, delle arti, del lavoro, della cura della persona, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell’impiego proficuo e salutare del tempo libero, dell’integrazione delle diverse potenzialità generazionali, multiculturali e dell’inclusione di minoranze di varia natura, mediante iniziative socio-culturali come corsi di apprendimento, divulgazione e informazione, conferenze su temi di attualità, lezioni e laboratori linguistici, artistici e teatrali e musicali, mostre d’arte, cineforum, eventi musicali, viaggi educativo-culturali.
- 3.) L’associazione può, altresì, mettere in campo su indicazione del Consiglio Direttivo, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del CTS, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
- 4.) Per lo svolgimento delle predette attività, l’Associazione si avvale *in modo prevalente dell’attività di volontariato prestata dagli stessi Associati, dai docenti e/o dalle persone aderenti agli enti associati*, ai sensi dell’art. 35 del CTS.



- 5.) L'associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può promuovere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta, a terzi, di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 4 Adesioni

- 1.) Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2.) Le adesioni alla Sede Locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità.
- 3.) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.
- 4.) La persona che intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta recante le proprie generalità complete di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, se posseduta, e dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
- 5.) Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 6.) La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.
- 7.) In caso di eventuale non accoglimento della richiesta di ammissione, una volta adottata la deliberazione di **rigetto**, motivato, da parte del Consiglio Direttivo, ne viene data comunicazione all'interessato; questi entro 60 giorni dalla notifica, può chiedere, per iscritto, al Presidente che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea Generale degli Associati che si esprimerà nel merito in occasione della prima convocazione utile, se non appositamente convocata.
- 8.) Lo status di Associato ha carattere permanente non è quindi necessario rinnovare la domanda di adesione ogni anno e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, in quanto introdurrebbero criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 9.) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.
- 10.) L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



Art. 5 Associati – Diritti e Doveri

- 1.) Sono da intendersi Associati:
 - gli *Associati Fondatori*: coloro che hanno dato vita alla fondazione firmando l'Atto Costitutivo della Sede Locale
 - gli *Associati Onorari*: coloro i quali che, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale
 - gli *Associati Docenti*: coloro che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo
 - gli *Associati Ordinari*: coloro i quali chiedano di aderire all'Associazione per condividere le attività.
- 2.) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto:
 - all'*elettorato attivo* decorsi 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati;
 - all'*elettorato passivo* decorsi 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati;
- 3.) Gli Associati, inoltre, hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
 - frequentare i locali dell'Associazione
 - prendere visione dell'Ordine del Giorno delle Assemblee Generali degli Associati
 - votare nell'Assemblea Generale degli Associati se iscritti da tre mesi nel libro degli Associati
 - denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle attività poste in essere dalla Sede Locale
 - esaminare i libri sociali, bilanci compresi, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente con indicazione dei documenti che si intende consultare; la loro presa visione, nella Sede Locale, dovrà essere autorizzata dal Presidente, con modalità e tempistica da questi stabilite, e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta.
- 4.) Gli Associati hanno il *dovere* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Generale degli Associati.
- 5.) La qualità di Associato si perde per *decesso, recesso/dimissioni, esclusione per indegnità o gravi motivi*, aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali



regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o anche aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

- 6.) Spetta al Consiglio Direttivo la presa d'atto dell'eventuale *decesso* di un Associato.
- 7.) L'Associato può *recedere/dimettersi* dall'Associazione in qualsiasi momento. Tale volontà deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale prende atto della richiesta. Il recesso/dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
- 8.) Nei casi di *esclusione per indegnità o gravi motivi*, il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Generale degli Associati secondo la procedura di seguito riportata:
 - il provvedimento di esclusione dell'Associato viene deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - la deliberazione viene notificata all'Associato, destinatario del provvedimento di esclusione, dal Presidente, entro 5 giorni dalla sua adozione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per posta elettronica certificata, qualora l'Associato ne sia dotato e risulti da costui indicata al momento dell'adesione all'Associazione;
 - avverso tale deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associato, raggiunto dal provvedimento di esclusione, può, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della stessa, proporre ricorso all'Assemblea Generale degli Associati;
 - l'Assemblea, udito il ricorrente, ove richiesto, ovvero esaminata la memoria a difesa o anche le deduzioni dell'interessato in reiezione degli addebiti mossigli, dovrà deliberare nella prima seduta utile, in ratifica o revoca del provvedimento di esclusione, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei presenti, altresì per delega;
 - avverso la deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati assunta con la maggioranza assoluta dei voti a ratifica del provvedimento di esclusione, l'Associato a norma dell'art. 24 del C.C., potrà proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla comunicazione.
- 9.) Nei casi di perdurante *morosità* nel pagamento della quota associativa, nonostante l'invito a saldare l'importo insoluto, si rimane comunque registrati conservando i diritti sociali (elettorato attivo e passivo, diritto di consultazione dei libri sociali) sino al compimento della procedura di contestazione dell'esclusione per aver contravvenuto agli obblighi dello statuto e la conseguente annotazione sul Libro degli Associati.
- 10.) I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 11.) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 12.) L'Associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non conserva alcun diritto. Dell'avvenuta cessazione viene presa annotazione sul Libro degli Associati.

Art. 6 Organi della Sede Locale

- 1.) Sono Organi della Sede Locale:
 - l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria – Straordinaria)
 - il Consiglio Direttivo



- il Presidente
 - l'Organo di Controllo
(Qualora venga ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore)
 - l'Organo di Revisione
(Qualora venga ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore).
- 2.) *Tutte le cariche in seno agli Organi Associativi hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.*
- 3.) Ai componenti degli Organi Associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e di Revisione in possesso dei requisiti previsti nell'art. 2397 secondo comma del C.C., non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Volontari e attività di volontariato

- 1.) Volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2.) Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini solidaristici.
- 3.) I volontari possono anche essere associati e sono iscritti nel Registro dei Volontari.
- 4.) La docenza è considerata attività di volontariato.
- 5.) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del CTS.
- 6.) L'attività svolta in forma di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 7.) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 8.) Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17 del CTS.
- 9.) Essendo in ogni caso vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

Art. 8 L'Assemblea Generale degli Associati

- 1.) L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2.) L'Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente.



- 3.) L'Assemblea Generale degli Associati elegge, con votazione segreta, scegliendo tra gli Associati, i Componenti di tutti gli Organi associativi (Presidente e Consiglieri) e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'Organo di Controllo e di Revisione.
- 4.) L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, ovvero per richiesta motivata di almeno 1/10 (undecimo) degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale degli Associati entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 5.) L'Assemblea Generale degli Associati viene convocata dal Presidente, di norma, almeno una volta all'anno, per procedere all'approvazione del rendiconto gestionale di esercizio e del bilancio di previsione.
- 6.) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati, sia Ordinaria che Straordinaria, deve recare l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno ed essere inviato con comunicazione scritta, e/o con messaggistica WhatsApp, esponendo l'avviso nella bacheca della Sede Locale e nelle sedi dei corsi, almeno 15 giorni prima della data fissata.
- 7.) Le discussioni e le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da altro Socio verbalizzate, nominato in sua vece se assente, e da questi sottoscritto congiuntamente al Presidente dell'Assemblea.
- 8.) L'Assemblea Generale degli Associati può essere svolta contemporaneamente in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza in videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che sia possibile per il Presidente:
 - accertare l'identità di ciascun Associato, legittimandone la partecipazione
 - disciplinare lo svolgimento dell'adunanza
 - consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione
 - consentire al soggetto verbalizzante di afferrare e annotare adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione
 - constatare e proclamare i risultati della votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.) Nel caso in cui gli Associati siano chiamati ad esprimere la propria volontà con voto segreto su alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno, l'esercizio di voto per via telematica deve aver luogo con modalità che ne assicurino la segretezza del voto.
- 10.) È ammessa la delega, in numero di **3 (tre) per ciascun Associato** partecipante all'adunanza, ai sensi dell'art. 24 c. 3 del CTS, come disciplinato nel Regolamento.

Art. 8 - a Assemblea Generale Ordinaria degli Associati - Competenze e composizione

- 1.) All'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati compete:
 - approvare le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale
 - nominare e revocare i componenti degli Organi associativi ivi compreso il Presidente ai sensi dell'art. 25 del CTS
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti



- deliberare sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo
 - deliberare, in presenza di ricorso avverso alla determinazione adottata dal Consiglio Direttivo, sulla non ammissibilità delle richieste di adesione adottate dal Consiglio Direttivo
 - deliberare sulla esclusione per indegnità o per gravi motivi degli Associati ricorrenti
 - nominare i delegati all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale
 - approvare il rendiconto gestionale di esercizio e il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo
 - approvare l'ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva degli importi dovuti all'UNITRE Nazionale e per le polizze RC e Infortuni
 - approvare gli eventuali regolamenti interni e i lavori assembleari
 - deliberare sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e/o dallo Statuto.
- 2.) L'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati *è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno il 50%+1 dei suoi componenti, ovvero, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, personalmente o per delega.*
- 3.) L'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati *delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.*
- 4.) Il voto viene *espresso in modo palese*, tranne nei casi in cui sia previsto il voto segreto da statuto.
- 5.) Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto gestionale di esercizio, e/o di ratifica di presunte responsabilità dei componenti degli organi associativi o di azioni di responsabilità intentate nei loro confronti, gli amministratori interessati non hanno diritto di voto.

Art. 8 – b Assemblea Generale Straordinaria degli Associati - Competenze e composizione

- 1.) All'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati compete:
- deliberare eventuali modifiche da apportare all'Atto Costitutivo e allo Statuto
 - deliberare in merito, alla fusione, trasformazione e scissione dell'Associazione
 - deliberare per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
- 2.) *L'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati, convocata e condotta con le stesse modalità previste per quella Ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, personalmente o per delega, dei 3/4 (tre-quarti) degli Associati aventi diritto di voto.*
- Relativamente alle determinazioni inerenti *modifiche statutarie, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.*



- Nel caso dello *scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio*, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre-quarti) degli Associati aventi diritto di voto intervenuti all'adunanza.

3.) Sono ammesse le deleghe così come previsto per l'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati.

Art. 9 L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Direttore dei Corsi
- Tesoriere
- Consiglieri in numero da 2 a 6.

2.) L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere con maggiore anzianità associativa, affiancato dal Segretario ovvero dal consigliere verbalizzante, se diverso.

3.) L'avviso di convocazione deve essere inviato con comunicazione scritta e/o mediante messaggistica WhatsApp, con indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata.

4.) Il Consiglio Direttivo può riunirsi contestualmente in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza, in videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che sia possibile per il Presidente:

- accertare l'identità dei consiglieri legittimandone la partecipazione
- disciplinare lo svolgimento dell'adunanza
- consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione
- consentire al soggetto verbalizzante di afferrare e annotare adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- constatare e proclamare i risultati della votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.) Il Consiglio Direttivo opera per l'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea Generale degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, revocato, per gravi motivi, con giustificazione.

6.) Al Consiglio Direttivo compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale degli Associati o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organismo:

- eleggere, su proposta del Presidente, nella prima seduta successiva al rinnovo delle cariche, il Vice-Presidente, il Segretario, il Direttore dei Corsi e il Tesoriere
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati



- proporre all'Assemblea Generale degli Associati la quota associativa annuale, comprensiva degli importi dovuti all'UniTre Nazionale e per le polizze RC e Infortuni
 - curare la formazione del rendiconto gestionale di esercizio e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati
 - deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente
 - formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali
 - deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati motivandone in tal caso il provvedimento
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e ad essa affidati
 - elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati
 - redigere i Regolamenti previsti o ritenuti necessari da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione
 - adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea Generale degli Associati sottoponendole a ratifica della stessa nella prima riunione utile
 - disporre, secondo la gravità dei fatti contestati, l'adozione a carico di Associati e di coloro che prestano collaborazione volontaria con la Sede Locale, provvedimenti disciplinari motivati da proporre per la ratifica all'Assemblea Generale degli Associati
 - provvedere alla surroga del/i consigliere/i che viene/vengono a mancare in modo irreversibile attingendo dall'elenco dei non eletti. Nel caso, questo, fosse esaurito o inesistente, il Presidente deve convocare l'Assemblea Generale degli Associati per le elezioni suppletive; se dovesse venire a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si intende decaduto ed il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea Generale degli Associati, con mandato elettivo.
- 7.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono *valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, 50%+1, e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti*. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
- 8.) Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 Il Presidente

- 1.) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



2.) Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati e il Consiglio Direttivo
- esercitare l'ordinaria amministrazione adottando azioni e provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede Locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta
- convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati e il Consiglio Direttivo e dirigerne i lavori
- proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo
- attribuire incarichi, in accordo con il Consiglio Direttivo, delegando compiti particolari ai componenti dello stesso organismo e agli Associati competenti in materia specifiche.

3.) Il Presidente viene eletto, tra i propri componenti, dall'Assemblea Generale degli Associati.

- Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ovvero tre anni accademici
- cessa oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o eventuale revoca, e per gravi motivi, in tal caso sarà l'Assemblea Generale degli Associati a produrre delibera motivata ai sensi dell'art. 25 del CTS
- almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea Generale degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 11 Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 Il Direttore dei Corsi

- Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede Locale e presiede allo svolgimento dei corsi, laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra iniziativa didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 Il Segretario

- 1.) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente avendo cura di riportare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2.) Cura la tenuta dei registri e dei libri sociali di cui all'art. 19 del presente Statuto.
- 3.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.



Art. 14 Il Tesoriere

- 1.) Il tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'Inventario dei Beni di proprietà della Sede
- 2.) provvede alla compilazione del rendiconto gestionale di esercizio al 31 luglio di ogni anno e del bilancio di previsione da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea
- 3.) redige la relazione di accompagnamento al rendiconto gestionale di esercizio ed al bilancio di previsione illustrandoli ai competenti degli Organi collegiali.
- 4.) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale si dovranno compiere generalmente con firma singola del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente al compimento delle operazioni di cassa (prelievo e/o versamento su conto corrente intestato) in caso di assenza o accertato impedimento del Presidente stesso, oltre che alla firma degli atti necessari al buon andamento delle attività.

Art. 15 Organo di Controllo

- 1.) **L'Organo di Controllo** non è istituito obbligatorio, qualora costituito ha il compito di vigilare:
 - sull'osservanza della legge e dello statuto
 - sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa
 - sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sul suo concreto funzionamento
 - sulla conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS nella redazione del bilancio sociale, se previsto.
- 2.) Se per due esercizi consecutivi si dovesse verificare la condizione prevista nell'art. 10 del CTS (costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare) o il superamento di almeno due dei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 30 del medesimo:
 - a) attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'Associazione procede obbligatoriamente alla nomina di un Organo di Controllo, eletto dall'Assemblea Generale degli Associati anche al di fuori dai propri associati.
- 3.) I componenti dell'Organo di Controllo (collegiale o monocratico, secondo quanto stabilito dall'Assemblea) devono essere in possesso dei requisiti previsti agli art. 2399 e 2397 - comma 2, del C. C. (revisore/i legale/i che, fatte salve le cause di ineleggibilità e decadenza, sia/siano iscritti nell'apposito registro - almeno un componente se collegiale).
- 4.) L'Associazione può, altresì, procedere alla nomina dell'Organo di Controllo se ritenuto opportuno in ragione della complessità dell'attività e della rilevanza dei contributi pubblici gestiti.



- 5.) I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, compiere, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo, formulandone richiesta motivata al Presidente.
- 6.) L'Organismo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 7.) I componenti dell'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 15 bis Organo di Revisione

- 1.) **L'Organo di Revisione** non è istituito obbligatorio, qualora costituito ha il compito della revisione legale dei conti:
 - verificare e controllare il rendiconto gestionale
 - verificare e controllare la correttezza della corrispondente documentazione
 - verificare e controllare l'inventario dei beni
 - redigere la relazione che accompagna il rendiconto gestionale.
- 2.) Se per due esercizi consecutivi si dovesse verificare il superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità,l'Associazione procede alla nomina dell'Organo di Revisione, eletto dall'Assemblea Generale degli Associati e costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 3.) L'Associazione può, altresì, procedere alla nomina dell'Organo di Revisione se ritenuto opportuno in ragione della complessità dell'attività e della rilevanza dei contributi pubblici gestiti
- 4.) I componenti dell'Organo di Revisione possono, in qualsiasi momento, compiere, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo, formulandone richiesta motivata al Presidente.
- 5.) L'Organismo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 6.) I componenti dell'Organo di Revisione non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 Rendiconto Gestionale di esercizio e Bilancio di Previsione

- 1.) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2.) È obbligatorio redigere:
 - *scritture contabili cronologiche e sistematiche su libro di cassa cartaceo e/o foglio elettronico excel*
 - il Rendiconto Gestionale a chiusura dell'esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del CTS, il Bilancio di Previsione, e l'eventuale Bilancio Sociale (qualora si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 14 del CTS).
- 3.) I documenti suddetti, sottoscritti dal Tesoriere e dal Presidente, dopo essere stati sottoposti al Consiglio Direttivo, devono essere portati all'approvazione definitiva



dell'Assemblea Generale degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

- 4.) Il Rendiconto Gestionale riportante i ricavi, se inferiori a 220.000,00 euro, sarà redatto nella forma del **rendiconto per cassa** in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 5.) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli associati anche in forma indiretta. Il patrimonio e eventuali avanzi di gestione, in caso di scioglimento della associazione, devono essere devoluti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 Patrimonio

- 1.) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote sociali
 - contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi coerenti agli scopi dell'Associazione
 - rimborsi per convenzioni
 - entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del CTS
 - ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione
 - beni mobili ed immobili acquisiti
- 2.) Gli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate non possono, in nessun caso, essere divisi fra associati, collaboratori e lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3.) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 Gratuità delle prestazioni

- *Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente*, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate.

Art. 19 Libri Sociali

- 1.) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - Libro degli Associati
 - Registro dei Volontari
 - Libro dei verbali dell'Assemblea Generale degli Associati
 - Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
 - Libro delle relazioni dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora eletti e nominati), a cura degli stessi.
- 2.) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.



- 3.) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede Locale dal Segretario che ne diventa garante della conservazione e della riservatezza.
- 4.) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali indirizzando specifica richiesta scritta al Presidente con l'indicazione dei documenti che si intende consultare. La loro consultazione, nella Sede Locale, sarà consentita previa autorizzazione e secondo modalità e tempistica indicate dal Presidente, comunque entro 20 giorni dalla richiesta. L'eventuale richiesta di copia di atti, ove consentita dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento dei relativi costi.

Art. 20 Scioglimento della Sede Locale

- 1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati con la maggioranza favorevole dei *3/4 degli Associati intervenuti all'adunanza*.
- 2.) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del CTS.
- 3.) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art 21 Adesioni ad altri Enti

- L'Associazione può aderire ad enti, federazione o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità. Potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli Associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

Art. 22 Norme finali e transitorie

- 1.) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.
- 2.) L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione e sarà utilizzato nei rapporti con i terzi, atti, corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI

REG.TO AL NUM. 565 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESCP IT
Melfi 31/08/2023

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Assunta VUCCI
(*) Firma in allegato del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MATTIA

